

Solo in ordine a determinate delibere è previsto l'intervento ministeriale. L'art. 8 della legge medesima precisa che le modifiche dello Statuto e le tariffe sono approvate con decreto del Ministero dell'Industria e Commercio. L'art. 13, nell'elencare le varie forme di investimento delle distribuità, aggiunge, all'ultima comma: "in altri modi di impiego autorizzati dal Ministro del Tesoro di concerto col Ministro dell'Industria e del Commercio".

All'infuori di ciò gli atti amministrativi sono da ritenersi definitivi, come definitivi è quindi la delibera del 2 ottobre. È una conseguenza logica che discende non solo dall'esame delle norme di legge e di Statuto, ma altresì dalla considerazione che quelle norme non potevano prescindere dalle necessità pertinenti al carattere industriale dell'azienda.

Queste esigenze, d'altra parte, risultano evidenti anche nella prefissione di certi termini di brevità. L'art. 4 dello Statuto prescrive infatti che le delibere adottate vengano trasmesse entro 10 giorni al Ministero dell'Industria e Commercio. Per l'art. 21 il Comitato permanente ha quindici giorni di tempo per